

***COMUNE DI EBOLI***

*PROVINCIA DI SALERNO*

***Piano Urbanistico Attuativo sub ambito  
“CORNO D’ORO SUD 3”***

***VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA’  
A VAS***

Committenti: sig. Barone Carmine e sig.ra Barone Rosa

via Quarto 40, 84016-Pagani (SA)



EBOLI

Il Progettista:

---

ing. Francesco Ariano  
via Prignano 27 – 84084 Fisciano(SA)  
tel. 329 3162585 fax 089 254976 PEC francesco.ariano@ordingsa.it

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il procedimento VAS , scaturente dal D. lgs 152/2006, è regolato dalla L.R. 16/04 , il cui art. 47 prevede testualmente:

*“1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani.*

*2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati , descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano.*

*4. Ai piani di cui al comma 1 è allegata una relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di cui al comma 2”*

---

L'art 2, comma 5, del Regolamento Regionale N.17/2009 “Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (Vas) in Regione Campania”, stabilisce specificamente che:

*“Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, non sono di norma assoggettati a VAS:*

*a) i Piani urbanistici attuativi, di seguito denominati PUA, approvati in conformità al Piano urbanistico comunale, di seguito denominato PUC, già dotato, a sua volta, di tale valutazione;*

*b) i PUA che non contengono un'area di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.*

*152/2006, e non rientrano in un'area protetta o in una zona di protezione integrale dei piani paesistici vigenti e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi il venti per cento delle superfici non urbanizzate presenti sull'intero territorio comunale e comunque non superiore a tre ettari;*

*c) i PUA di riqualificazione urbanistica e/o architettonica, così come stabiliti per norma o in previsione dello strumento urbanistico comunale;*

*d) i PUA in aree già urbanizzate con una superficie di intervento inferiore ai cinque ettari per una destinazione residenziale pari almeno al cinquanta per cento dell'area di intervento, purché non ricadano nelle fasce costiere e fluviali”*

## **CARATTERISTICHE DEL P.U.A. “CORNO D'ORO SUD 3”**

Il PUA, che interessa una superficie di 2 ettari, rientra perfettamente nelle ipotesi di non assoggettabilità a VAS previste dal citato Regolamento Regionale , stanti le circostanze che l'area interessata :

- non rientra fra le aree protette;

- non ricade in una zona di protezione integrale dei piani paesistici vigenti e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi il venti per cento delle superfici non urbanizzate presenti sull'intero territorio comunale e comunque non superiore a tre ettari;

-ricade in aree già urbanizzate con una superficie di intervento inferiore ai cinque ettari per una destinazione residenziale pari almeno al cinquanta per cento dell'area di intervento;

- non ricade nelle fasce costiere e fluviali.

In sintesi, il suolo de quo non presenta caratteristiche che, in dipendenza delle trasformazioni edilizie previste, possono avere apprezzabili ripercussioni sull'ambiente-

## **CONCLUSIONI**

Il PUA in oggetto non rientra nelle ipotesi di assoggettamento a V.A.S. previste dalla normativa, in quanto la sua attuazione non dà luogo a impatti significativi sotto il profilo ambientale e paesaggistico.